



COMUNE DI CODOGNE'

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI DA COLTIVARE AD ORTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 in data 19 Dicembre 2005.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 4 Gennaio 2006 per Decorrenza dei termini.

Codognè, lì 13 Gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
f.to (Basso Gianfranco)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la conduzione e la gestione delle aree, individuate dall'Amministrazione Comunale, da adibire ad orto, atte a stimolare ed agevolare l'impiego del tempo libero in attività ricreative, sociali e culturali.
2. In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

Art. 2 – Gli orti

1. Gli orti sono appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori.
2. I lotti di terreno destinati ad orti vengono assegnati prioritariamente ai pensionati di età non inferiore ai 55 anni che ne facciano domanda.
3. Per le persone di età inferiore ai 55 anni, verranno prese in considerazione eventuali situazioni di particolare disagio segnalate dai competenti Servizi Sociali del Comune.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei singoli orti avviene come segue:
 - a) emanazione di un bando a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, eventualmente con le indicazioni previste dalla delibera di Giunta di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
 - b) istanza degli interessati da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e comunque non oltre il termine previsto dal relativo bando;
 - c) stesura di una graduatoria definitiva da parte dell'Ufficio Servizi Sociali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro e non oltre il 20 ottobre di ogni anno; tale graduatoria sarà resa nota dall'ufficio competente, conserverà la sua efficacia per un anno e comunque fino all'approvazione di una nuova graduatoria;
 - d) assegnazione dei lotti con regolare atto di concessione; per eventuali lotti che si rendano disponibili durante il suddetto periodo si procederà all'assegnazione secondo la graduatoria.
2. La suddetta graduatoria verrà predisposta secondo i criteri di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
3. Requisiti per l'ammissione all'assegnazione sono:
 - a) età minima 55 anni;
 - b) residenza nel Comune di Codognè;
 - c) stato di quiescenza;
 - d) non essere titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto di terreno agricolo nella Provincia di Treviso.
4. Indipendentemente da quanto sopra, costituisce requisito di ammissione la segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di casi di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

Art. 4 – Durata della concessione

1. L'orto viene dato in concessione per una durata di 1 (uno) anni a decorrere dal 1° novembre.

2. Può essere assegnato solo un orto per nucleo familiare. In caso di disponibilità può essere assegnato un altro orto secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5 - Conduzione degli orti

1. Gli assegnatari si impegnano a:
 - a) coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare;
 - b) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
 - c) sistemare all'interno del lotto un solo contenitore della capacità massima di litri 200 e di altezza massima di m. 2, per la raccolta ed il deposito dell'acqua destinata all'irrigazione;
 - d) non installare tettoie o altre costruzioni, salvo le serre con altezza dal suolo non superiore a m. 1;
 - e) contenere l'altezza delle colture e dei rispettivi sostegni entro m. 2;
 - f) non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;
 - g) non coltivare piante che possono danneggiare i vicini assegnatari;
 - h) nelle parti di uso comune, mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti ed ordinati eventuali capanni per attrezzi di cui all'art. 7, co. 1, del presente regolamento
 - i) mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
 - j) non incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;
 - k) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
 - l) disporre i sostegni non utilizzati, in orizzontale ad un massimo di 60 cm. da terra.

Art. 6 - Revoca della concessione all'assegnatario

1. La concessione viene revocata nel caso di:
 - a) rinuncia scritta indirizzata all'Ufficio competente;
 - b) mancata coltivazione o abbandono dell'orto per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza informare l'Ufficio Servizi Sociali;
 - c) vendita dei prodotti.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, le coltivazioni eventualmente presenti verranno assegnate al nuovo aggiudicatario.

Art. 7 – Forniture

1. L'Amministrazione comunale, compatibilmente con le capacità di bilancio, provvederà a fornire:
 - i prefabbricati per la custodia degli attrezzi;
 - l'acqua per l'irrigazione.

Art. 8 – Disposizioni a tutela dell'ambiente

1. Pesticidi, antiparassitari, diserbanti, dissecanti e altri prodotti simili possono essere utilizzati solo se il relativo trattamento non è soggetto ad autorizzazioni o concessioni personali.
2. Sono sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili.

Art. 9 – Impedimento per malattia

1. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, l'assegnatario può farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali.
2. Nel caso di assenza per malattia documentata che si protragga per più di 3 (tre) mesi, l'assegnatario dovrà eseguire una segnalazione al competente Ufficio per i Servizi Sociali, il quale provvederà, se del caso, alla sostituzione con altro richiedente presente in graduatoria.

Art. 10 – Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

1. In caso di decesso dell'assegnatario, la concessione deve intendersi trasferita a favore degli eredi, fino al 31 ottobre successivo, salvo rinuncia secondo quanto disposto dal precedente art. 6 comma 1, lett. a).

Art. 11 – Disposizioni integrative

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, l'assegnatario dovrà attenersi alle disposizioni dell'Ufficio Servizi Sociali.
2. Per il coordinamento delle attività qui regolate è responsabile l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 12 – Revoca dell'assegnazione

1. L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso, nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso o risarcimento di eventuali frutti pendenti.

Art. 13 – Controversie e responsabilità

1. Per la risoluzione di eventuali controversie verrà adita la competente autorità giudiziaria.
2. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.

Art. 14 – Individuazione dei lotti

1. L'ubicazione dei lotti, la loro dimensione ed il numero degli stessi dovrà risultare dalla planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico e approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 15 – Norma transitoria

1. Per la prima applicazione del presente regolamento i termini per la pubblicazione del bando, la presentazione delle domande e l'approvazione della graduatoria, verranno individuati dalla Giunta Comunale con l'approvazione della delibera prevista dall'art. 14 del presente regolamento.

Allegato “A”

- 1) per ogni anno di età superiore ai 55 anni e fino ai 75 **punti 1**

- 2) per ogni familiare fiscalmente a carico (ovvero con un reddito lordo annuo attualmente non superiore a € 2.850,00). **punti 1**

- 3) per ogni anno di presenza in graduatoria **punti 1**

- 4) per reddito del nucleo familiare nelle seguenti fasce:
 - a) per reddito lordo inferiore a € 13.000,00 **punti 5**
 - b) per reddito lordo inferiore a € 18.000,00 **punti 3**
 - c) per reddito lordo inferiore a € 23.000,00 **punti 2**
 - d) per reddito lordo inferiore a € 28.500,00 **punti 1**

- 5) in caso di parità di punteggio si assegnerà a colui che ha il reddito lordo più basso; in caso di parità anche di reddito l'assegnazione avverrà al richiedente più anziano

- 6) i redditi di questo allegato saranno aggiornati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Assistenza.